

Già em. 19.1000/121

A.S. 1766

ORDINE DEL GIORNO

Art. 0

ACCOTO, CONZATTI, ERRANI, MANCA, STEGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premessi che:

con il decreto-legge in esame vengono mobilitati importi per circa 1,1 punti percentuali di PIL, dei quali oltre il 96 per cento (circa 19,5 miliardi di euro) dal lato delle uscite. Il provvedimento contiene le prime indispensabili misure finalizzate a sostenere i bilanci di famiglie e imprese, a contrastare il calo del reddito in atto, ma anche ad evitare fallimenti e licenziamenti che andrebbero a intaccare la crescita potenziale del nostro Paese. Una parte degli interventi - per oltre 3 miliardi di maggiori spese nette - sono destinati ad affrontare l'emergenza sanitaria, mentre le altre misure mirano a contenere le spinte recessive causate dal diffondersi dell'epidemia;

gli interventi per il mercato del lavoro costituiscono il pacchetto più rilevante dal punto di vista quantitativo e si articolano in una serie di norme tese a estendere la rete degli ammortizzatori sociali e degli altri strumenti di integrazione del reddito alla gran parte dei lavoratori colpiti, indipendentemente dal settore di appartenenza e dalle forme contrattuali;

circa un terzo degli interventi (3,4 miliardi) è destinato all'attivazione degli ammortizzatori sociali: per le attività sospese o ridotte a causa dell'emergenza sanitaria si prevede l'applicazione - per un massimo di nove settimane - degli strumenti ordinari di integrazione al reddito (cassa integrazione ordinaria e assegni a carico dei fondi di solidarietà); la concessione di trattamenti ordinari di integrazione al reddito è estesa anche alle aziende per le quali è già attiva la cassa integrazione straordinaria o ai datori di lavoro iscritti al fondo di integrazione salariale. Per i lavoratori che non hanno accesso a tali tutele è prevista l'applicazione della cassa integrazione in deroga;

ulteriori risorse (3,5 miliardi) sono utilizzate per l'erogazione di un'indennità una tantum dell'importo di 600 euro per il mese di marzo a favore di una parte dei liberi professionisti, degli autonomi e dei lavoratori di specifici settori (agricoltura, turismo e spettacolo), nonché per la costituzione di un "Fondo per il reddito di ultima istanza" a beneficio dei lavoratori che hanno ridotto, sospeso o cessato la propria attività lavorativa. Per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 40.000 euro che hanno invece continuato a prestare servizio nella sede di lavoro è prevista la corresponsione di un premio di 100 euro per il mese di marzo (per una spesa complessiva di circa 0,9 miliardi);

alcune disposizioni sono rivolte al sostegno dei lavoratori che devono occuparsi dei figli fino a 12 anni di età a seguito della chiusura delle scuole e prevedono la concessione per il 2020 a decorrere dal 5 marzo di 15 giorni di congedo ordinario retribuito al 50 per cento o in alternativa la fruizione di un voucher pari a 600 euro per l'utilizzo di servizi di baby-sitting (l'impatto di tali misure è valutato complessivamente in circa 0,8 miliardi in termini di maggiore spesa). Viene anche disposta per i mesi di marzo e aprile l'estensione di 12 giorni del periodo di permesso retribuito per i fruitori della legge 104/1992 (con un impatto di circa 0,4 miliardi);

considerato che:

l'obiettivo del Governo, come ampiamente ribadito dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, è tutelare tutti i lavoratori e tutte le imprese, confermando, ampliando e rafforzando le misure nei prossimi provvedimenti, anche con importanti investimenti per dare liquidità alle imprese;

in questa situazione di emergenza internazionale senza precedenti appare necessario riflettere sulla possibilità di ampliare tutti gli strumenti di welfare disponibili, in modo da rendere immediatamente fruibile a coloro che hanno risentito o risentiranno degli effetti economici connessi con l'epidemia e che risultano non coperti da altre misure uno strumento di protezione e sostegno economico e sociale;

dalle prime stime risulta che siano circa tre milioni i cittadini italiani che è che in questo momento non hanno alcun sostegno al reddito e che necessitano di un aiuto concreto per affrontare la crisi economica. L'esigenza di assicurare una forma di protezione per tutti risponde alla preoccupazione inevitabile per la tenuta complessiva del tessuto sociale che è destinata ad aumentare con il prolungarsi, ai fini della prevenzione e del contenimento dell'epidemia, della necessità di chiusura delle attività e di permanenza a casa. In conseguenza di tale situazione, emerge in tutta evidenza la difficoltà di una parte di cittadini ad avere a disposizione la liquidità sufficiente a condurre un'esistenza dignitosa;

in aggiunta a quanto già previsto dal provvedimento in esame sul tema del sostegno alle famiglie e ai lavoratori, sono indispensabili, dunque, ulteriori interventi urgenti su tale fronte,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

fare fronte alle specifiche esigenze esposte in premessa, stanziando ulteriori risorse per il potenziamento degli interventi del Fondo per il reddito di ultima istanza, al fine di garantire che, ove la situazione emergenziale si prolungasse, possa costituire strumento di emergenza idoneo ad erogare prestazione di sussistenza a chi non può contare su redditi sufficienti, prevedendo aiuti finanziari ancora più generalizzati, a cui accedere con modalità semplificate, destinati a tutti coloro che risultano privi di una componente reddituale e patrimoniale sufficiente all'interno del nucleo familiare;

tenuto conto della necessità di assicurare assistenza di carattere sociale o socio-assistenziale in relazione alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, stanziare ulteriori risorse specificamente destinate a sostenere l'attività di Comuni e Regioni nei servizi di assistenza sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;

estendere le misure di sostegno e di integrazione del reddito anche ai lavoratori occasionali e ai lavoratori domestici;

allungare i periodi per i quali, in caso di perdita involontaria del lavoro, si possa beneficiare di NASPI e DIS-COLL;

riconfermare anche nei prossimi interventi legislativi il riconoscimento dell'importo di 1000 euro spettante ai medici, agli operatori sanitari e sociosanitari per il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, in ragione della loro particolare funzione nell'ambito dell'emergenza;

intervenire sull'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), in modo che lo stesso si avvalga nello svolgimento delle funzioni legate all'erogazione delle prestazioni per l'emergenza epidemiologica di intermediari abilitati e che siano attuate tutte le opportune forme di semplificazione per le domande relative alle prestazioni spettanti in relazione all'emergenza epidemiologica, quali l'utilizzo di "*personal identification number*" ("PIN") semplificati;

elevare la capienza del "fondo di ultima istanza" per indennizzare tutti i lavoratori autonomi esclusi e anche i professionisti iscritti agli ordini, in ragione del protrarsi dell'emergenza e della conseguente contrazione delle attività.

Già em. 54.5

A.S. 1766

ORDINE DEL GIORNO

Art. 54

ACCOTO, MANCA, ERRANI, CONZATTI, STEGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

il provvedimento in esame contiene misure che utilizzano appieno gli spazi di manovra per i quali il Governo ha chiesto e ottenuto dal Parlamento l'autorizzazione. Il decreto-legge definisce interventi che incidono sul 2020 per oltre 25,1 miliardi in termini di saldo netto da finanziare e che rappresentano la prima indispensabile risposta che il Governo e le forze di maggioranza hanno fornito per la protezione e il sostegno della salute dei cittadini e per la tutela delle attività economiche;

l'incertezza relativa alla durata e all'entità della diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale e nel resto del mondo rende difficile al momento definire la quantificazione delle conseguenze economiche;

è di tutta evidenza che in questo momento le priorità sono il contenimento dell'epidemia e il rafforzamento della capacità di risposta del sistema sanitario, nonché il sostegno di lavoratori, famiglie e imprese. L'azione di Governo deve garantire dunque le risorse necessarie al rafforzamento delle attività di prevenzione della diffusione del contagio e degli interventi di cura a favore dei contagiati, per mitigare le conseguenze dell'aumento dei casi da trattare e, al tempo stesso, deve offrire certezze e garanzie per mettere le imprese in condizione di superare le difficoltà connesse sia con la forte flessione della domanda, sia con la diffusione del contagio e con le misure di prevenzione dello stesso;

come evidenziato anche dalla Corte dei Conti nella memoria trasmessa per l'esame del decreto-legge "Cura Italia", in un contesto di emergenza sanitaria quale quello che stiamo attraversando, la politica di bilancio è chiamata a giocare un ruolo indispensabile per «preservare la capacità produttiva del sistema economico e le sue potenzialità di crescita e per ridurre le difficoltà di lavoratori e famiglie»;

il Governo ha già annunciato all'indomani dell'adozione del decreto-legge in esame di essere pronto ad assumere ulteriori provvedimenti in funzione dell'evoluzione della crisi. I margini di azione si sono ampliati con il riconoscimento da parte delle Istituzioni europee della sussistenza delle condizioni per l'attivazione della "*general escape clause*" del Patto di stabilità e crescita;

inevitabilmente altre risorse dovranno essere stanziare ed utilizzate nei prossimi provvedimenti per affrontare le difficoltà economiche di tutti i soggetti che andranno incontro a cadute del reddito e che necessitano di interventi di sostegno;

considerato che:

il decreto-legge contiene alcune disposizioni finalizzate a sostenere i soggetti che in ragione degli effetti negativi derivante dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica si trovano in situazioni di difficoltà economica a causa della perdita di lavoro o comunque in ragione di una significativa riduzione di reddito;

la principale misura in tale ambito è il rafforzamento del Fondo solidarietà mutui prima casa, di cui all'articolo 54 del decreto-legge. L'accesso al Fondo, che prevede la sospensione per 18 mesi delle rate e un contributo per il pagamento degli interessi, era già stato ampliato a favore dei lavoratori che hanno subito una sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per effetto delle misure di emergenza adottate dal Governo con il dl 9 del 2020. La nuova norma contenuta nel provvedimento in esame estende l'accesso al Fondo ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che hanno subito un calo significativo del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre del 2019, e aumenta il contributo per gli interessi relativi alle rate sospese, innalzandolo al 50 per cento del totale. Ai fini dell'accesso al Fondo, è stato inoltre eliminato il limite massimo di 30.000 euro certificato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Per far fronte alla maggiore operatività, al Fondo sono assegnate risorse pari a 400 milioni;

sempre a tutela delle fasce di popolazione maggiormente esposte ai rischi economici derivanti dalla situazione di emergenza in atto, l'articolo 103, al comma 6, sospende fino al 30 giugno l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, emessi per qualsiasi causa. Tale misura appare necessaria per fronteggiare il problema di migliaia di famiglie con un provvedimento esecutivo in corso le quali, nonostante le restrizioni previste, rischiano di dover lasciare le proprie abitazioni senza la possibilità concreta di reperire soluzioni abitative alternative;

considerato, inoltre, che:

l'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, ha già prodotto e produrrà per molte famiglie nei prossimi mesi una consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In questa situazione molti soggetti si troveranno nella condizione temporanea di non poter corrispondere i canoni di locazione. È necessario, pertanto, predisporre misure volte a garantire che le famiglie non perdano la casa e, allo stesso tempo, che i costi dell'emergenza non ricadano solo sulle proprietà;

il rafforzamento temporaneo del Fondo Gasparrini, al fine di contribuire a ridurre le tensioni finanziarie di fasce di mutuatari particolarmente esposte agli effetti negativi della crisi, insieme al blocco degli sfratti fino al 30 giugno 2020, rappresentano misure importanti per il sostegno abitativo, ma permane, tuttavia, il problema per le famiglie che pagano un canone in affitto e che possono trovarsi nelle stesse condizioni economiche dei soggetti destinatari delle misure di sostegno prevista all'articolo 54 del decreto-legge in esame, tenuto anche conto che in alcuni casi l'affitto è al contempo una componente non trascurabile del reddito delle famiglie proprietarie;

in aggiunta a quanto già previsto dal provvedimento in esame sul tema del sostegno all'accesso all'abitazione, sono indispensabili ulteriori interventi urgenti su tale

fronte, tenuto conto che il Fondo di sostegno all'affitto dispone di una dotazione del tutto insufficiente ad affrontare tale emergenza ed è uno strumento invece fondamentale per sostenere i redditi delle famiglie in difficoltà, potendo prevenire le morosità incolpevoli che nella condizione economica attuale rischiano di aumentare. La dotazione di 50 milioni per ciascuno dei tre anni a partire dal 2020 è una cifra largamente al di sotto di quanto sarebbe necessario, ancor più in un momento come quello attuale;

il Fondo inquilini morosi non ha una dotazione sufficiente per sostenere e proteggere le persone che vivono o vivranno questa difficoltà. Lo stesso fondo per come è strutturato e organizzato non garantisce l'attribuzione del sostegno economico con l'urgenza di cui ci sarà bisogno. Servono, inoltre, criteri chiari e trasparenti per individuare chi può usufruire del sostegno per il pagamento del canone di locazione.

impegna il Governo:

a stanziare risorse aggiuntive per un ulteriore rafforzamento del "Fondo Gasparri", al fine di ricomprendere nella platea dei soggetti ammessi ai benefici del Fondo, per l'anno 2020, tutti coloro che risultino privi di una componente reddituale in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività;

a reperire ulteriori ingenti risorse necessarie a rifinanziare il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché ad incrementare di almeno 100 milioni di euro la dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al fine di supportare tutti coloro che non possono far fronte al pagamento dei canoni di locazione;

a prevedere che l'erogazione dei suddetti fondi avvenga direttamente tramite i comuni, tenendo conto delle domande pervenute ai medesimi Comuni, e prevedendo una semplificazione delle procedure per l'accesso all'erogazione dei contributi;

a prevedere che i soggetti interessati possano accedere al Fondo affitti presentando domanda al comune, preferibilmente con modalità informatiche, richiedendo un contributo nella misura del 70% dell'importo complessivo del canone e delle spese accessorie per una durata massima di 6 mesi da erogare direttamente alla proprietà dell'immobile, fino a esaurimento del fondo;

ad individuare i criteri per l'accesso ai contributi, con particolare riguardo al reddito ISEE, alle comunicazioni con la proprietà e agli elementi preclusivi;

a prevedere, a partire dalla comunicazione della richiesta del contributo, l'esenzione per il proprietario che non ricorre a procedure di sfratto dal pagamento dell'IMU e delle imposte reddituali per tutto il periodo della sospensione;

a prevedere che il beneficio possa essere richiesto anche dai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 aprile 2008, nonché dai soci titolari di assegnazioni in godimento da parte delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa.

a stanziare ulteriori risorse specificamente destinate all'erogazione di contributi per il sostegno dell'affitto in favore degli studenti universitari fuori sede;

ad adottare idonee misure finalizzate a prevedere la possibilità per i conduttori di contratti di locazione regolarmente registrati ad uso abitativo che versano nelle seguenti situazioni: a) lavoratori autonomi, imprenditori e liberi professionisti di attività non incluse nell'elenco delle attività essenziali; b) studenti e lavoratori fuori sede rientrati nel Comune di residenza; c) dipendenti che hanno subito una riduzione del reddito a seguito dei provvedimenti emessi in relazione alle disposizioni emanate per fronteggiare il Covid 19, di optare per una delle seguenti richieste:

1) ricontrattazione del canone con il proprietario per il periodo di “emergenza Covid 19”;

2) richiesta al Comune di versamento di parte non inferiore al cinquanta per cento del canone al proprietario dell'immobile.

a sospendere per la durata di sei mesi, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore;

a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di un Fondo di solidarietà per le famiglie che hanno contratto finanziamenti per gli acquisti di beni, che garantisca la sospensione del pagamento delle rate senza applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria;

a fare fronte alle esigenze sia dei proprietari di immobili locati che non percepiscono i relativi canoni di locazione che degli affittuari impossibilitati a pagare in ragione degli effetti negativi derivanti dalla crisi in atto sul reddito, adottando misure finalizzate a:

1) prevedere l'estensione dell'agevolazione di cui all'articolo 65 per gli immobili della categoria catastale C1 anche agli immobili ad uso abitativo e introdurre la possibilità di cessione del credito d'imposta ai proprietari degli immobili;

2) valutare l'opportunità di introdurre agevolazioni fiscali, in forma di credito d'imposta, per i proprietari di immobili che non procedono alla risoluzione del contratto a fronte del mancato pagamento, specificando altresì che il predetto credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e prevedendo l'adozione di modalità semplificate ed esclusivamente informatiche da parte dell'Agenzia delle entrate per l'attuazione delle predette misure.

Già em. 49.4 testo 2 e 56.14 testo 2

A.S. 1766

ORDINE DEL GIORNO

Art. 49

ACCOTO, STEGER, CONZATTI, ERRANI, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premessi che:

il decreto-legge in esame reca i primi interventi urgenti ed indispensabili finalizzati prevalentemente ad assicurare e mantenere livelli adeguati di liquidità. Complessivamente con il provvedimento in esame vengono destinati al sostegno della liquidità delle imprese 4,7 miliardi nel 2020, a cui si aggiungono, sempre nello stesso anno, minori entrate per la sospensione dell'attività di accertamento per 0,8 miliardi e alcuni incentivi tributari per le spese legate in modo specifico alla emergenza sanitaria (crediti di imposta sia per gli oneri di locazione di negozi e botteghe per il mese di marzo sia per la sanificazione degli ambienti di lavoro per complessivi 0,4 miliardi);

in base a quanto riportato in un Comunicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle finanze di descrizione dei provvedimenti che sono poi confluiti nel decreto-legge in esame, le misure di liquidità e garanzie assicurerebbero all'economia reale liquidità e maggiore accesso al credito per 350 miliardi di euro;

gli interventi adottati a sostegno della liquidità utilizzano tre direttrici principali: 1) misure di sostegno attraverso il sistema bancario, con il rafforzamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 49), la moratoria straordinaria dei prestiti alle piccole e medie imprese (art. 56) e il supporto alla liquidità delle grandi imprese (art. 57); 2) agevolazioni tributarie, con la concessione di un credito di imposta, rimborsabile, commisurato alla presenza di attività per imposte anticipate (*deferred tax assets*, DTA) relative a perdite pregresse e deduzioni ACE non ancora utilizzate; 3) sospensione dei versamenti e degli adempimenti di natura tributaria e dei termini in materia di accertamento, riscossione e processo tributario;

come evidenziato dall'Ufficio parlamentare di Bilancio nella memoria trasmessa per l'esame del provvedimento, «gli interventi sembrano rispondere alle diverse esigenze di sostegno alla liquidità. La sospensione dei pagamenti tributari - a complemento della estensione della cassa integrazione - permette alle imprese di utilizzare le liquidità residue per gli altri oneri inderogabili. L'incentivo alla cessione dei crediti deteriorati, potrebbe garantire alle imprese ulteriore liquidità via rimborso/compensazione dei crediti di imposta a fronte di deduzioni dalle basi imponibili (perdite pregresse e ACE) difficilmente utilizzabili nell'anno in corso per le mutate prospettive economiche. Infine, l'estensione del sistema

delle garanzie verso il sistema bancario dovrebbe essere sufficiente a mantenere adeguati livelli di finanziamento attraverso i canali ordinari del sistema creditizio»;

considerato che:

le misure sempre più restrittive poste in essere dal Governo e dalle singole Regioni e il rallentamento del commercio internazionale, indotto anche dalle decisioni di altri Paesi, stanno producendo per molte imprese una repentina, seppure temporanea, riduzione dei ricavi. Tuttavia, le imprese dovrebbero poter continuare a sostenere alcuni oneri inderogabili, quali quelli relativi ai finanziamenti contratti, alle retribuzioni dei dipendenti, ai pagamenti ai fornitori e agli oneri di natura tributaria, al fine di evitare che si generino effetti a cascata sul sistema economico. È inevitabile che questa situazione, in assenza di adeguati interventi di sostegno, sia per i lavoratori che per le imprese, comporti per la maggior parte delle imprese situazioni temporanee di crisi di liquidità, che risultano ancor più rischiose ai fini della sopravvivenza sul mercato per quelle che già presentavano segnali di difficoltà finanziaria, in ragione delle maggiori esposizioni debitorie e dei livelli di liquidità inadeguati;

in questo momento le priorità dell'azione del Governo e delle forze di maggioranza devono essere il contenimento dell'epidemia e il rafforzamento della capacità di risposta del sistema sanitario, nonché il sostegno di lavoratori, famiglie e imprese. L'azione pubblica deve garantire le ulteriori risorse necessarie al rafforzamento delle attività di prevenzione della diffusione del contagio – inclusa la messa in sicurezza delle attività produttive ed economiche, a partire da quelle essenziali e non interrompibili – e deve offrire certezze e garanzie per indurre le imprese a non licenziare i propri dipendenti e per metterle in condizione di superare le difficoltà connesse sia con la forte flessione della domanda, sia con la diffusione del contagio e con le misure di prevenzione dello stesso;

la dimensione e la complessità della crisi rendono molto difficile in questa prima fase sostenere le imprese e, soprattutto, il protrarsi della crisi rendono difficile valutare quanto le misure già adottate siano sufficienti a sostenere le imprese nell'affrontare in futuro l'emergenza COVID-19;

è di tutta evidenza, dunque, la necessità di adottare ulteriori interventi urgenti per garantire il sostegno alla liquidità delle imprese,

impegna il Governo:

- a porre in essere ogni opportuna iniziativa finalizzata a:

- 1) garantire alle imprese l'accesso a prestiti a tasso zero di medio-lungo periodo, con percentuali di garanzia dello Stato fino al 100 per cento;
- 2) stanziare ulteriori ingenti risorse per la creazione di un Fondo speciale di garanzia, allo scopo di rendere immediatamente ottenibile e fruibile un voucher di garanzia pubblica da poter utilizzare per ottenere nuova liquidità presso banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito;
- 3) estendere la garanzia pubblica di cui al numero 2) ai settori maggiormente colpiti, anche attraverso finanziamenti concessi con Strumenti Finanziari Partecipativi, con rimborsi flessibili legati al fatturato o ad altri parametri di bilancio, prevedendo che le rate di rimborso del prestito collegate

all'andamento aziendale siano flessibili temporalmente e quantitativamente, al fine di evitare alle aziende crisi da sovraindebitamento;

- 4) estendere ulteriormente la concessione della garanzia dello Stato, di cui ai numeri precedenti, a tutte le attività imprenditoriali, al fine di garantire che siano ricompresi fra i soggetti beneficiari della garanzia anche le imprese e le attività attualmente escluse dall'accesso ai Fondi di garanzia già vigenti;
- 5) incentivare la concessione gratuita di garanzia pubblica al 100% verso nuova liquidità netta concessa;
- 6) favorire la creazione di piattaforme digitali private e vigilate dal regolatore, che abbiano accesso a mercati internazionali, per la concessione di prestiti verso aziende in possesso di voucher garanzia pubblica;
- 7) favorire la creazione di piattaforme digitali private vigilate dal regolatore, a cui possano avere accesso anche acquirenti retail, per la compravendita di crediti certificati verso P.A.;

- ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, finalizzata a:

- 1) estendere le garanzie del fondo centrale di garanzia PMI alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- 2) eliminare ogni limitazione all'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa;
- 3) includere nella garanzia del Fondo anche le operazioni relative all'allungamento della scadenza dei finanziamenti
- 4) introdurre la possibilità che la garanzia sia concessa senza applicazione del modello di valutazione oggi previsto, prevedendo che la medesima garanzia sia concessa anche a favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate, mantenendo comunque l'esclusione per le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;
- 5) estendere, sia sotto il profilo temporale (60 mesi invece che 18 mesi meno un giorno) che quantitativo (25 mila euro invece che 3 mila euro), i nuovi finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo;
- 6) estendere anche alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai Comuni, agli enti locali, alle Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, la possibilità, oggi prevista solo per le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, di conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa;
- 7) - a valutare l'opportunità di estendere fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo, la garanzia anche alle concessioni di credito in

favore delle persone fisiche che hanno fatto richiesta di finanziamento al fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n.108, prima del 22 febbraio 2020;

- a valutare l'opportunità di prorogare tutte le scadenze relative alle misure di sostegno finanziario previste dal comma 2 dell'articolo 56 del presente decreto-legge, relative alla moratoria straordinaria dei prestiti alle piccole e medie imprese, al 31 dicembre 2020, prevedendo altresì che gli istituti di credito non abbiano l'onere di verificare l'autocertificazione con cui le imprese richiedenti dichiarano di aver subito una riduzione della liquidità o dell'attività imprenditoriale a causa del Covid-19;

- ad estendere, in accordo con l'Abi e le associazioni rappresentative delle imprese, le misure sulla moratoria per i mutui e i prestiti, anche ai soggetti attualmente esclusi, in particolare alle associazioni riconosciute e alle fondazioni che esercitano una attività economica pur senza scopo di lucro, e a prorogare almeno fino al 31 dicembre 2020 i termini di sospensione previsti per il pagamento delle rate o dei canoni di leasing dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, nonché del rimborso in unica soluzione dei finanziamenti non rateali, prevedendo altresì che per le imprese beneficiarie delle misure agevolative per l'acquisto di beni strumentali ("cd. nuova sabatini"), la predetta sospensione non rilevi ai fini del rispetto del requisito relativo alla durata del finanziamento non superiore a 5 anni;

- a sospendere, fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia, denominato "Centrale dei Rischi", di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994;

- ad ampliare la platea di beneficiari delle disposizioni previste dall'articolo 65 anche ad altre categorie catastali e ad estendere la durata temporale del beneficio anche ai mesi di aprile e maggio, tenuto conto del prolungamento delle misure di contenimento;

- a valutare l'opportunità di introdurre, con i prossimi provvedimenti, una moratoria per il pagamento degli affitti di immobili commerciali fino alla fine del prossimo settembre nonché la possibilità di prevedere riduzioni temporanee dei canoni di locazione dei medesimi immobili, affiancando a tali interventi misure di agevolazione fiscale per i locatori, anche agevolando la trasferibilità dei crediti d'imposta concessi al locatario in ragione dell'emergenza Covid-19;

- a valutare l'opportunità di prevedere misure premiali per i fornitori che cedono beni e servizi a titolo di sconto, premio o abbuono, relativi a fatture emesse entro il 30 giugno 2020;

- a valutare l'opportunità di prevedere specifici interventi di sostegno in favore delle imprese collegate alla filiera del turismo;

- ad accelerare le procedure di aggiudicazione di lavori, di concessione di contributi, e di liquidazione di spese da parte della pubblica amministrazione.